UNIONE FORENSE
PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
Member of fidh

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

"MIGRAZIONI, INTEGRAZIONE E DEMOCRAZIA"

PROFILI GIURIDICI, SOCIALI E CULTURALI

Prof. Nicola Colacino

Cambiamenti climatici e migrazioni forzate

Inquadramento generale del tema

Gli effetti dei cambiamenti climatici e dei disastri ambientali sempre più spesso costringono intere popolazioni a migrazioni forzate.

Tale fenomeno ha assunto negli ultimi anni dimensioni molto rilevanti ed è destinato a crescere ulteriormente. Si stima che nel 2050 il numero di persone interessate potrebbe essere pari a 250 milioni (un dato già preconizzato dall'*Intergovernmental Panel on Climate Change* nel 1990).

Tuttavia, non si è ancora formato un consenso sufficiente, a livello internazionale, per tutelare la categoria dei "rifugiati" o "migranti" climatici.

Le origini del fenomeno: la perdita degli habitat

Secondo **Saskia Sassen**, all'origine delle migrazioni forzate per cause ambientali vi è il progressivo abbandono, fino alla perdita definitiva, degli **habitat** tradizionali di gruppi e popolazioni.

Un fenomeno che coinvolge circa 2 miliardi di persone, ma che non trova spazio – se non del tutto marginale – nell'ambito dell'odierno dibattito scientifico sulle nuove migrazioni.

Le cause principali che conducono alla perdita degli habitat

Oltre alla **guerra**, contribuiscono alla perdita degli habitat i seguenti fattori:

- i cambiamenti climatici
- il cd. *land grabbing*
- l'urbanizzazione non regolata
- l'inquinamento di terreni agricoli e falde acquifere
- lo sfruttamento minerario incontrollato per soddisfare la domanda dell'industria elettronica

Gli effetti delle "nuove" guerre sulla perdita degli habitat

I conflitti armati odierni – definiti, a seconda delle circostanze, "asimmetrici", "a bassa intensità", "diffusi" o "perpetui" (come la cd. *War on terror*) – provocano una trasformazione irreversibile dei luoghi in cui essi sono combattuti, con la conseguenza di rendere impossibile non solo la permanenza, ma anche il ritorno della popolazione residente alla fine del conflitto.

Gli effetti dei cambiamenti climatici sulle migrazioni forzate

È noto che il surriscaldamento globale imputabile all'incremento della quantità di anidride carbonica nell'atmosfera, provoca lo scioglimento progressivo delle calotte polari e, quale conseguenza diretta, l'innalzamento del livello del mare.

In alcuni casi (Isole Kiribati, Isola di Jean Charles al largo della Louisiana), il trasferimento forzato della popolazione locale è già stato programmato.

Le nozioni giuridiche di “rifugiato” o “migrante” climatico sono appropriate?

Rifugiati climatici (o ambientali)

La definizione di rifugiato climatico (o ambientale) pone in evidenza l’elemento della costrizione all’abbandono del luogo di origine per l’oggettiva impossibilità di continuare ad abitarlo

Migranti climatici (o ambientali)

La più generica definizione di migrante climatico (o ambientale) pone l’accento sull’assenza di un nesso giuridico idoneo a ricondurre tale categoria alla nozione di cui all’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951

Una nozione problematica

L'inquadramento giuridico delle popolazioni costrette a migrare per gli effetti dei cambiamenti climatici è molto problematico: non esistono riferimenti nella normativa internazionale vigente, né si è ancora formata un'*opinio iuris* sufficientemente estesa per proporre una definizione anche solo in strumenti di *soft law*.

Secondo Oli Brown (OIM), "*there is no 'home' for forced climate migrants in the international community, both literally and figuratively*".

La posizione dell'UNHCR

L'Alto Commissariato delle NU per i rifugiati ha qualificato le migrazioni forzate derivanti dai cambiamenti climatici come esempio di *climate-related displacement*, associandole ai casi di *disaster displacement*.

"Rather than calling for a new binding international convention on cross-border disaster-displacement, UNHCR supports an approach that focuses on the integration of e ective practices by States and (sub-) regional organizations into their own normative frameworks and practices in accordance with their speci c situations and challenges" (UNHCR, *the environment and climate change*, 2015).

Climate-related displaced persons

La qualificazione dei migranti forzati climatici come *displaced persons* consente di applicare nei loro confronti gli strumenti di tutela previsti nell'ambito del DIU e del DIDU. In particolare, le *IDPs* sono tutelate dai ***Guiding Principles on Internal Displacement*** adottati sin dal 1998 e, per le popolazioni africane, anche dalla ***African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa*** del 2009 (la Convenzione di Kampala).

IDPs e *C-BDPs*

IDPs

I *Guiding Principles* definiscono le *IDPs* come individui o gruppi di persone "*who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence [...] and who have not crossed an internationally recognised state border*". La responsabilità primaria delle loro tutela grava sui governi nazionali

C-BDPs

Le *C-BDPs* non possono godere della protezione offerta dalla Convenzione di Ginevra del 1951, data l'impossibilità di dimostrare una "*well-founded fear of persecution*" in base alla "*race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion*"

Le iniziative a tutela delle *C-BDPs*

Bellagio Roundtable on Climate change and displacement (febbraio 2011)

Nansen Conference on Climate change and displacement (giugno 2011, con l'adozione dei dieci *Nansen Principles*)

Nansen initiative (un *forum* consultivo multilaterale finalizzato alla formazione di una conoscenza diffusa e di un consenso generale sulla tutela delle *C-BDPs*)

La posizione degli Stati parti dell'UNFCCC

A seguito delle richieste dell'UNHCR, dell'OIM e di altre agenzie, ONG e gruppi di interesse, la COP 16 dell'UNFCCC tenutasi a Cancun nel 2010, al par. 14 (f) della Decisione 1 CP/16 ha invitato tutti gli SP a sostenere l'adozione di "*[m]easures to enhance understanding, coordination and cooperation with regard to climate change induced displacement, migration and planned relocation, where appropriate at the national, regional and international levels*".

La Decisione 3/CP.18 (COP 18, Doha, 2012), al par. 7 (a) (vi) incoraggia "*further work to advance the understanding of and expertise on loss and damage, which includes [...] enhancing the understanding of [...] how impacts of climate change are affecting patterns of migration, displacement and human mobility*".

La posizione dell'Unione europea

Un acceso dibattito politico è stato sollevato dalla proposta di emendamento (n. 69) che introduce la lettera c) *bis* al comma 1 dell'Articolo 16, della bozza di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme in materia di protezione internazionale che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003.

La lettera c) *bis* aggiunge alla "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", anche "la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da una calamità naturale o provocata dall'uomo" tra le cause giustificative del riconoscimento della protezione internazionale all'interno dell'UE.

L'orientamento della giurisprudenza

New Zealand SC

Nella sentenza sul caso *Teitiota* v. *The Ministry of Business, Innovation and Employment*, del 20 luglio 2015, la SC neozelandese ha negato al ricorrente, residente in Kiribati, lo *status* di rifugiato climatico, sul presupposto dell'assenza di un concreto rischio di persecuzione nei suoi confronti

The Hague DC

Nel giugno 2015, la Corte distrettuale dell'Aia ha stabilito che la riduzione delle emissioni nocive di gas serra che provocano cambiamenti climatici è un obbligo del governo giuridicamente sanzionbile. La Corte ha imposto che entro il 2020 le emissioni dovranno ridursi del 25% rispetto ai valori del 1990